CAMERA DEI DEPUTATI N. 1074

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELANDRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla bioetica

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il monito con cui il coro dell'Antigone ricorda all'umanità che molti « limiti » possono essere forzati dall'uomo prometeico ma non quello della morte, sembra vacillare di fronte alle nuove applicazioni delle scienze della vita. Oggi, alla vigilia del 2000, l'evoluzione della biologia molecolare ma, più in generale, le ricerche sul sistema genetico e su quello nervoso cerebrale, stanno modificando e spostando le soglie certe della vita e della morte.

L'evoluzione del nostro futuro è legata all'evoluzione delle scienze della vita, alle sue applicazioni, alle questioni etiche e morali sollevate da esse.

Siamo davvero ancora molto lontani da quella illusoria speranza di creare un « superuomo » denunciata già nel 1970 da Jacques Monod ne *Il caso e la necessità*? E si può comunque parlare, nel senso proprio del termine, di speranza? Quali sono in prospettiva gli scenari che si schiudono con la possibilità di capire pienamente la natura e l'azione del sistema genetico?

Ecco la difficoltà della riflessione bioetica. La grande sfida, infatti, è quella di creare i presupposti per una scienza al servizio dell'uomo e non al servizio di se stessa. La sfida è quella di impedire la paralisi del progresso scientifico sapendo, tuttavia, che neppure la scienza è un astorico dono degli dei, e che la verità scientifica come tutta la verità umana è storicamente e culturalmente determinata. E dunque occorre capire in che modo le scienze empiriche vengono indirizzate dalla disciplina e l'ordinamento imposto dalla realtà esterna.

Jacques Testart, uno dei padri della fecondazione medicalmente assistita in Francia, nel 1986, nella sua opera *L'uovo trasparente* annuncia: « Non andrò più avanti, non tenterò più altre *premières* ».

Siamo in Francia, ed una legge sulla fecondazione assistita ancora non c'è. Jacques Testart sconvolge la comunità scientifica, sostiene che il mercato è impazzito, i medici creano bisogni che non esistono, è a monte della scoperta che vanno operate le scelte etiche.

Ecco il problema. Fautori del rifiuto e difensori incondizionati del progresso tecnico si scontrano; nessuna unanimità si delinea, e la perentorietà delle diverse posizioni spesso contrasta con un sentimento generale di incertezza. All'innocenza della ricerca scientifica si sostituisce, spesso troppo alla svelta, una sorta di peccato originale della biologia molecolare.

È in questo quadro di dispute teoriche che occorre modulare un intervento normativo. Un intervento che assuma i « limiti » della normazione in un settore in continua evoluzione e che, tuttavia, sia capace di formulare indirizzi generali che mettano la comunità intera al riparo da applicazioni inquietanti.

Oggi in Italia il dibattito bioetico è soprattutto concentrato sulla spinosissima questione della riproduzione medicalmente assistita. Ed è giusto che sia così. Siamo l'unico Paese europeo a non avere ancora una regolamentazione complessiva in materia ed il rischio di vedere applicate queste tecniche con sregolatezza e a danno dei figli della provetta, oltre che delle donne, è all'ordine del giorno.

E tuttavia moltissimi sono gli ambiti delle applicazioni della scienza della vita che potranno in futuro cambiare radicalmente la convivenza sociale. Basti pensare all'ingegneria ed alla manipolazione genetica e cellulare, ai trapianti e alle donazioni di organi, alla tanatologia ed allo studio dei processi di morte, alla tutela della segretezza dei dati sull'identità genetica e biologica, alle biotecnologie ed alla manipolazione genetica vegetale ed animale, alla brevettabilità dei prototipi genetici e biotecnologici, alla tutela della biodiversità e del germoplasma.

È in questo quadro che va inquadrata la proposta di istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulla bioetica.

Sappiamo ancora pochissimo dei « mercati » che sono già oggi operanti (dal settore della fecondazione medicalmente assistita, ai trapianti, ai mercati dei prodotti biotecnologici) in Italia fuori da ogni regola, nel vuoto legislativo più assoluto.

Con l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta non si intende in nessun modo sovrapporsi al lavoro fin qui svolto dal Comitato nazionale per la bioetica (le cui funzioni e finalità vanno tuttavia riviste nella direzione della proposta di legge A.C. n. 1895, già presentata nella XII legislatura).

Con questa Commissione si intende invece avviare un lavoro di inchiesta sullo stato dell'arte dell'applicazione delle nuove evoluzioni della scienza della vita.

Riteniamo, infatti, che solo un serio sforzo nella direzione di acquisire una conoscenza più approfondita dei fenomeni già in atto, possa aprire la strada ad una attività normativa dettata non esclusivamente dal contrasto sul piano delle dispute ideologiche ma soprattutto dalla conoscenza delle prospettive reali che la ricerca scientifica dischiude.

Come già sosteneva H.T. Engelhardt, una bioetica laica generale deve funzionare come logica del pluralismo fondata sull'analisi della realtà; la bioetica diventa lo strumento per la pacifica negoziazione delle intuizioni morali. È chiaro che il compito di questa Commissione di inchiesta non è quello di affrontare i problemi morali in campo biomedico; al contrario, si tratta di istruire un simile lavoro – che dovrà trovare anche nella sede parlamentare dei momenti di confronto – con una ricognizione il più dettagliata possibile dello stato delle applicazioni, dei mercati già operanti (selvaggi e non) e delle prospettive concrete aperte dalle scienze della vita.

Le risposte della bioetica sono spesso più deboli di quelle che un pensatore religioso od un sostenitore di una particolare concezione laica potrebbe desiderare.

Ma a questa debolezza necessaria spesso si aggiungono altri ostacoli che si frappongono ad un dibattito bioetico fondato sul pluralismo; certamente fra essi vanno annoverati anche il corporativismo

del potere biomedico, gli interessi relativi alle poste economiche in gioco, lo spettro dell'eugenismo. Questa Commissione di inchiesta ha l'obiettivo di istruire una ricognizione dettagliata su questi ed altri aspetti delle applicazioni biomediche, per sgombrare il campo da equivoci e falsi problemi che ostacolano in Italia un dibattito serio ed ispirato al pluralismo dell'etica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XIII legislatura ed ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) svolgere ed avviare indagini atte a fare luce sull'applicazione delle scienze della vita in senso generale e sull'etica del consenso informato nelle applicazioni biomediche, ed in particolare:

1) sull'ingegneria e sulla manipolazione genetica e cellulare;

2) sulla tecnologia della riproduzione medicalmente assistita;

3) sui trapianti e sulle donazioni di organi;

4) sulla tanatologia e sullo studio dei processi di morte;

5) sulla tutela della segretezza dei dati sull'identità genetica e biologica;

6) sulla biotecnologia e sulla manipolazione genetica vegetale ed animale;

7) sulla brevettabilità dei prototipi genetici e biotecnologici;

8) sulla tutela della biodiversità e del germoplasma;

9) sulla bioetica e sulla sperimentazione animale;

b) verificare l'attuazione delle normative vigenti nelle materie di cui alla lettera *a)* da parte di istituti e centri di ricerca e di applicazione, pubblici e privati, e di qualsiasi altro soggetto che operi nei settori relativi alle materie di cui alla medesima lettera *a)*;

c) prospettare soluzioni legislative ed amministrative ritenute opportune per rendere incisiva l'iniziativa dello Stato;

d) riferire al Parlamento, al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Gli stessi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle associazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che, comunque, costituiscano associazione a delinquere finalizzata ai traffici abusivi di organi.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di ser-

vizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto od in parte, anche per riassunto od informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

DDL13-1074
Lire 500